



PROTOCOLLO DELLA PROVINCIA SAN DOMENICO IN ITALIA SULLA DIFESA DEI MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI

Prot. FR53/2022-105

Le notizie di numerosi abusi di una sensibile parte del clero e di religiosi nei confronti di minori e persone vulnerabili non soltanto rattristano i nostri cuori, ma offuscano il volto santo e radioso della Chiesa.

Tali gravosi atti, se da un lato rischiano di destabilizzare le menti degli “uomini e donne di buona volontà”, dall’altro ci impegnano fermamente affinché tali turpi e gravose azioni non si ripetano mai più.

La cura e l’attenzione ai più piccoli, non solo di evangelica memoria (Cfr. Mc 10, 14), ma di coloro i quali, per la minore età o per la vulnerabilità della loro condizione psico-fisica, non sono in grado di essere autosufficienti potendosi difendere, costituisce un aspetto di imprescindibile importanza e un criterio fondamentale per le procedure contenute in questo documento.

La protezione e la custodia dei minori e delle persone vulnerabili sono una prerogativa dell’annuncio del Regno dei cieli, che desideriamo testimoniare non soltanto per mezzo della consacrazione religiosa, con il pronunciamento dei voti, ma soprattutto con la cura verso i più deboli.

Avere a cuore le sorti dell’intera umanità, compresa quella parte profondamente segnata dalla sofferenza, deve costituire una priorità per ogni consacrato, con uno sguardo maggiormente collaborativo e corresponsabile con la società civile.

Il primo passo solidale verso tutte le vittime di abusi deve consistere in un ascolto paterno e comprensivo, estraneo a qualsiasi giudizio o retorica. Bisogna farsi carico delle persone ferite dall’abuso, mediante un progressivo accompagnamento di riacquisto della propria identità personale violata.

Occorre sviluppare, in modo forte e diffuso, una cultura di prevenzione e di tutela; la formazione integrale del clero; la costituzione di ambienti sicuri e protetti anche per i più giovani, caratterizzati dall’assoluta trasparenza nell’agire.

Abuso della *Persona*

È bene ricordare che ogni tipo di abuso avviene sempre in presenza di una relazione impari e asimmetrica, tra un adulto e un minore, o persona vulnerabile dal punto di vista psicologico, o per il suo contesto di vita sociale, transitorio o permanente. In tal modo, la dinamica dell’abuso non si limita ad investire e violare, per quanto negativamente, una sola dimensione della persona - quale la sua fisicità - bensì la sua interezza e soprattutto la sua dignità, per espandersi, successivamente alle famiglie e al contesto ecclesiale.

In tal modo, dobbiamo constatare e affermare che ogni tipo di abuso sessuale, di potere o di coscienza, non è mai circoscrivibile a due sole persone o a quelle strettamente coinvolte, ma suscita una ferita sanguinante per tutto il tessuto sociale e per la Chiesa intera.

Abuso della *Relazione*

Ogni abuso si configura sempre come un tradimento di un rapporto fiduciale che una determinata relazione aveva consegnato nelle mani di un altro. Tra i vari moventi che inducono a tale riprovevole atto, vi è l'esercizio del potere di una persona su un'altra, ridotta all'appagamento dei desideri personali e dei propri piaceri. L'abusatore, ben consapevole del potere esercitato, per età anagrafica, posizione sociale, ruolo ricoperto, ma anche a motivo della sua notorietà e del suo stile "spirituale", manipola la vittima, talvolta strumentalizzando persino la Parola di Dio o la stessa Rivelazione, per ottenere della prossimità fisica.

Tale situazione riduce o annulla totalmente la libertà della persona manipolata (minore o persona vulnerabile), altera la sua capacità valutativa della situazione non permettendole di sottrarsi alle *avances* e di subire ogni richiesta dell'abusatore.

INDICAZIONI OPERATIVE

1. Distinzione tra abusi sessuali *con* o *senza* contatto fisico

Come primo passo occorre distinguere due tipologie di abusi che l'adulto può commettere nei confronti del minore o della persona vulnerabile. In entrambi i casi sono rinvenibili gli estremi del delitto canonico.

a) **Abusi sessuali *senza* contatto fisico:** sono meritevoli di una particolare attenzione, poiché più difficili da identificare e il cui confine tra lecito e illecito, delittuoso o no, è alquanto sottile. Nella tipologia di tali abusi rientrano: molestie verbali dirette al coinvolgimento del minore, tramite ammiccamenti o discorsi allusivi alla sessualità, al fine di incuriosire ad atti peccaminosi l'ascoltatore, oppure commenti verbali tesi alla svalutazione o alla derisione dell'identità sessuale, come una vicinanza oppressiva, tendente a controllare la vita dell'altro, volta a provocare fastidio e imbarazzo.

Al contempo, rientra nella presente categoria anche la richiesta formulata ad un minore, *de visu* o tramite SMS, video, chat e altri mezzi, di togliersi gli indumenti o di toccarsi le parti intime alla presenza del richiedente o di esporre il proprio fisico.

b) **Abusi sessuali *con* contatto fisico:** il contatto fisico, rilevante la tipologia delittuosa, si può presentare in diversi modi e differenti tipologie. La ricerca ossessiva di prossimità tra abusatore e vittima, tale da accorciare progressivamente le distanze fisiche tra l'uno e l'altro, anche per mezzo di comportamenti, che apparentemente potrebbero rilevarsi innocui quali stringere nelle proprie mani quelle dell'altro, accarezzare frequentemente il volto del minore, provare a baciarlo.

Tendenzialmente l'abusatore provoca e pretende che il minore asseondi forme di contatto fisico, manifestando un evidente abuso di potere del primo sul soggetto inerme e vulnerabile.

In tale tipologia rientra, per evidenti ragioni, anche il rapporto sessuale vero e proprio, tentato o compiuto.

2. DESTINATARI

Il presente Protocollo è indirizzato principalmente a tutti i religiosi ascritti e incardinati all'interno della Provincia San Domenico in Italia. Pertanto, sono da considerarsi destinatari delle seguenti indicazioni non soltanto i frati professi solenni, ma anche i frati professi semplici, i frati novizi e coloro che – in

differenti modalità e con mansioni diverse – svolgono una prestazione di servizio all'interno dei nostri conventi o case religiose e che risiedono al loro interno.

3. ASCOLTO, ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO DELLE VITTIME

- Coloro i quali attestassero di essere stati vittima di abuso sessuale da parte di un religioso della nostra Provincia ecclesiastica, così come i loro rispettivi familiari che ne ricevessero denuncia, devono necessariamente trovare sollecita accoglienza e ascolto paterno. Dovranno essere accompagnati in un cammino di giustizia e di graduale riacquisto della serenità violata.
- Le persone che ritengono di aver subito una violenza sessuale, nelle modalità prescritte dal diritto particolare, potranno rivolgersi direttamente al Priore provinciale o ad un frate da lui stesso indicato.
- Non può considerarsi, in alcun modo, valido e realmente capace di consenso il minore che abbia ceduto o acconsentito alle illecite proposte dell'abusatore, anche se queste fossero state espresse in modo verbale o comportamentale, la cui responsabilità e imputabilità rimane sempre nei confronti dell'abusatore.
- Ben consapevoli che la violenza fisica – in tutte le sue forme – investe e ferisce la persona nella sua interezza fisica, psicologica, spirituale, relazionale ed affettiva, sarà compito del nostro Istituto religioso provvedere ad offrire alle vittime e alle loro famiglie, il dovuto sostegno terapeutico psicologico e spirituale.
- Qualsiasi sostegno fornito alle vittime e alle rispettive famiglie deve avere il carattere della trasparenza e della legalità, al fine di allontanare qualsiasi possibile equivoco, quale mezzo per ottenere un gravoso e illecito silenzio, quanto una modalità premurosa e operativa, secondo le indicazioni del Vangelo.
- La comunità religiosa colpita da un eventuale scandalo inerente alla materia in oggetto non deve essere lasciata sola, sotto il peso del giudizio, ma aiutata da tutta la Provincia, con la vicinanza ed il sostegno fraterno.

4. FORMAZIONE INIZIALE E PREPARAZIONE AL SACERDOZIO

- Una particolare attenzione deve essere riservata fin dai momenti iniziali della formazione religiosa: all'accoglienza dei candidati, all'accompagnamento per l'acquisizione della maturità psicologica e affettiva, all'integrazione completa all'interno delle comunità.
- Meticolosa attenzione deve essere riservata alla verifica della documentazione richiesta dal diritto universale e particolare per l'ingresso in religione.
Si abbia cura di raccogliere e comprendere le informazioni in merito alle reali motivazioni di dimissione o allontanamento di un candidato da un Seminario diocesano o da un altro Istituto religioso o Società di Vita Apostolica.
- Altrettanta chiarezza e trasparenza deve essere offerta dal Priore provinciale e dai Maestri di formazione nei riguardi di altre realtà formative richiedenti informazioni su di un frate dimesso o allontanato dal nostro Istituto.
- Si fa divieto di accogliere qualsiasi candidato che, appurate le reali ragioni, sia stato dimesso o sollecitato ad allontanarsi da una realtà formativa ecclesiastica per ragioni *contra sextum cum minore*,

o altre forme disciplinate dal can. 1398, § 1 nn- 2-3 *CIC/83*, o sia incorso in tale delitto con sentenza in giudicato.

- Ai futuri religiosi e chierici deve essere offerta una formazione integrale, comprendente la dimensione spirituale e umana, psicologica e affettiva, insieme alla formazione intellettuale.
- Nel corso del tempo canonico di noviziato e durante gli anni dello studentato filosofico-teologico, con una periodicità rimessa a discrezione del Priore provinciale, uditi i Maestri, devono essere inseriti dei corsi extracurriculari attinenti alle seguenti discipline: protezione dei minori e delle persone vulnerabili, forme di sfruttamento minorile (lavoro minorile o disagio dell'infanzia, ecc.), forme di abuso e conoscenza personale psicologica e affettiva.
Sarà compito dei singoli Maestri e Responsabili di formazione, in accordo con il Superiore maggiore, rintracciare degli esperti o professionisti nelle suddette materie.
- Si fa richiesta al Promotore della Formazione permanente di essere sensibile riguardo alle tematiche in oggetto, affinché possa studiare e proporre corsi di formazione all'intera comunità provinciale.
- Come già disciplinato dagli *Statuti di Provincia*, si richiede necessariamente ai candidati ai voti solenni e agli Ordini sacri, oltre alla documentazione prescritta dal diritto universale, di sottoporsi ad una valutazione specialistica, effettuata da un esperto approvato dal Priore provinciale. Il fine è di escludere ragionevolmente la presenza di deviazioni sessuali o di disturbi della personalità o di altri fattori di disturbo psichiatrico in grado di influenzare il controllo degli impulsi carnali, favorendo la commissione di reati sessuali o l'assunzione di comportamenti sconvenienti.
- Ogni religioso sacerdote neo-ordinato, nei primi tre anni di ministero, sia accompagnato da un frate-presbitero, indicato dal Priore provinciale, al fine di poter essere consigliato e sostenuto nella vita apostolica e personale. Questi non si configura come superiore dei neo-sacerdoti, bensì come figura di riferimento o di accompagnamento nelle scelte dei primi anni di ministero.
- Nei confronti di un religioso appartenente ad un'altra Provincia ecclesiastica ma per ragioni pastorali, impegnato per ministero all'interno del territorio della Provincia San Domenico in Italia, il Priore provinciale *ad quem* deve ricevere informazioni, in forma scritta, precise, complete e veritiere, dal Priore provinciale *a quo*, che escludano possibili sospetti o verifiche in corso nella materia in oggetto. È possibile allegare alla documentazione richiesta un attestato civile che attesti l'assenza di carichi penali pendenti.
- Per ragioni prudenziali e soprattutto formative, dall'ingresso in prenoviziato alla professione solenne, è vietato l'utilizzo di qualsiasi *social network*. A sua discrezione, il Maestro dei frati studenti, può prorogare la proibizione sino alla recezione dell'Ordine sacro. Ai responsabili della formazione è richiesta l'organizzazione di incontri con esperti del settore delle comunicazioni informatiche, affinché siano conosciute le nuove forme di abuso in tale area.

5. PUNTO DI ASCOLTO PER I MINORI E LE PERSONE VULNERABILI

La Provincia costituisce un *Punto d'ascolto per i minori e le persone vulnerabili* che presentano una denuncia di abuso nei confronti di un frate.

Composto da esperti in materia di Diritto canonico, Diritto civile e penale, psicologia, psichiatria e pedagogia, si riunisce a seconda dei bisogni quando è convocato dal Presidente, nominato dal Priore provinciale. Il compito del Centro di Ascolto è quello di accogliere le eventuali richieste di informazione sul tema della tutela dei minori e delle persone vulnerabili.

Inoltre, è suo dovere informare sulle procedure e le prassi in tema di segnalazione di abusi sessuali in ambito ecclesiale.

Il Punto di ascolto si occuperà di accogliere personalmente, a seconda dei bisogni, le persone vittime di abusi o violenze in ambito ecclesiale e le loro famiglie. Accogliere, verbalizzare e indirizzare verso il successivo trattamento eventuali segnalazioni di abusi in ambito ecclesiale, secondo i protocolli indicati, in modo da garantire la raccolta, la trattazione e il passaggio d'informazioni in modo corretto e rispettoso delle persone e delle normative canoniche e civili.

Accogliere ed ascoltare sono il primo atto di una fattiva e concreta vicinanza alle persone che hanno trovato il coraggio di raccontare, atto che richiede in controparte empatia ed apertura, oltre al rispetto della dignità della persona e alla reciproca fiducia. Tale possibilità va già considerata come atto di prevenzione perché solo il vero ascolto delle persone apre alla solidarietà e ci interpella a fare ancora di più perché le relazioni tra i frati e i fedeli continuino ad essere dei luoghi sicuri e affidabili.

L'ascolto e l'accoglienza sono particolarmente delicati, poiché non devono indurre false deposizioni.

In caso di abuso riconosciuto su un minore o persona vulnerabile, la Provincia si assume la presa in carico economica della terapia necessaria a lavorare sul trauma subito.

Come disposto dalle *Linee guida*, il frate colpevole di gravi abusi, anche se dimesso dallo stato clericale, non deve essere lasciato solo, ma accompagnato dal priore provinciale e da persone adeguate professionalmente affinché possa trovare supporto «nel suo cammino di responsabilizzazione, richiesta di perdono e riconciliazione, riparazione, cura psicologica e sostegno spirituale» (7.1).

6. ABUSI SESSUALI

- La presente normativa canonica tiene necessariamente conto di quanto disciplinato dal Codice di Diritto Canonico in materia (cfr. can. 1398, §§ 1-2 nn. 1-3 *CIC/83*), nonché la legge particolare: *Normae de delictis reservatis*, art. 6, § 1, nn. 1°-2° e il Motu Proprio *Vox estis lux mundi* (art. 1, § 1).
- Ricordiamo che per *minore*, si intende la persona di età inferiore ai 18 anni, alla quale è equiparata, *ex lege*, la *persona vulnerabile*, ossia un soggetto in uno stato di infermità fisica o psichica, o che manchi della sufficiente libertà personale, che di fatto, seppur in modo occasionale, ne limiti la capacità di intendere e di volere o comunque di resistere all'offesa (cfr. *Vox estis lux mundi*, art. 1, § 2, b.)
- Non potrà essere tollerato in alcun modo il silenzio omertoso di tutti coloro che, venuti a conoscenza di un abuso sessuale a danno di un minore o di una persona vulnerabile, non ne abbiano dato la debita e tempestiva denuncia al proprio Ordinario.
- Tale segnalazione non esclude che il testimone possa esporre querela anche presso le debite autorità statali. Accolta la segnalazione di un possibile abuso da parte di un frate appartenente alla sua Provincia ecclesiastica, è compito del Priore provinciale informare le persone offese della possibilità di adire anche la via giudiziale civile.

La procedura canonica è aliena dalla pretesa e dell'onere di sostituirsi a quella statale.

- Ogniqualevolta un religioso appartenente alla Provincia San Domenico in Italia ricevesse fondata notizia dell'avvenuto reato contro un minore o persona vulnerabile da parte di un confratello o lavoratore presso una struttura conventuale del proprio Ente ecclesiastico, (fatti salvi i casi disposti dal can. 1548, § 2 *CIC/83*), ha l'obbligo morale di darne informazione al proprio Ordinario.

Ricevuta la segnalazione, il Priore provinciale deve:

1. garantire la dovuta riservatezza e accoglienza al denunciante, affinché sia messo nella condizione conveniente per poter ricostruire i fatti;
 2. provvedere alla registrazione cartacea della suddetta deposizione, avvalendosi della collaborazione di un frate da lui designato *ad hoc*, in qualità di notaio, il quale - oltre alla dovuta trascrizione dei fatti e delle testimonianze - deve necessariamente richiedere che queste siano riconosciute dal testimone tramite l'apposizione della propria firma;
 3. domandare prudentemente al denunciante la ricostruzione, il più possibile circostanziata, del fatto incriminato, quali: tempo dell'accadimento, luogo della consumazione, eventuali testimoni ed ogni altra informazione utile alla comprensione del caso (*Vos estis lux mundi*, art. 2, § 2);
 4. ricordare al denunciante che non può essere vincolato in alcun modo da un legame di silenzio rispetto a quanto raccontato (*Vos estis lux mundi*, art. 4, § 3);
 5. qualora ne faccia espressa richiesta, garantire l'anonimato del denunciante, a condizione che tale segretezza non risulti condizionante o impedente le indagini.
- Il Priore provinciale può avvalersi della collaborazione professionale di alcuni frati, atti ad offrire un primo ascolto delle vittime, una debita e fraterna accoglienza o un accompagnamento terapeutico.

7. PROCEDURA CANONICA IN CASO DI ABUSO SESSUALE

- È compito del Priore provinciale, ricevuta notizia¹ di un possibile abuso sessuale a danno di un minore o persona vulnerabile, commesso da un frate appartenente alla sua Provincia ecclesiastica, procedere ad espletare gli accertamenti dovuti per rinvenire la verosimiglianza del *fumus delicti*, secondo quanto disposto dal can. 1717, § 1 *CIC/83*.
Qualora l'Ordinario fosse impedito a svolgere personalmente le indagini previe, o preferisse non svolgerle, per ragioni di prudenza, sarà sua premura e dovere designare un frate presbitero, ritenuto a suo giudizio idoneo, avveduto e possibilmente con esperienza nella materia indicata. Occorre ricordare che tale investigatore designato dal Superiore maggiore, non deve avere nessun rapporto personale con i fatti o con i soggetti investigati.
In questa prima fase, dovrà essere mantenuta la massima riservatezza per tutelare la buona fama dell'indiziato e della vittima.
- Il religioso accusato, come stabilito nei §§ 6-6.5 dalla Circolare della Congregazione della Dottrina della Fede del 3 maggio 2011 sulla attuazione delle *Linee guida* per gli Ordinari, deve essere informato delle accuse, già nella fase dell'indagine previa, consentendogli la possibilità di rispondere ad esse, "a meno che non ci siano gravi motivi in contrario...".
- Perché sorga il dovere di decretare l'apertura di un'istruttoria a carico di un religioso (cfr. can. 1717 § 1 *CIC/83*), non si richiede che l'Ordinario raggiunga la stessa certezza necessaria per imporre la pena (cfr. can. 1720, 3° *CIC/83*). È sufficiente che la notizia presenti elementi che la rendono plausibile: fatti possibili, fonti attendibili, racconti credibili, coincidenze di tempo e di luogo, congruenze con le notizie precedenti o indizi anteriori meno concreti o altro.

¹ Il concetto di "notizia" comprende le conoscenze acquisite attraverso qualsiasi fonte: diretta (per propria conoscenza) o indiretta: denuncia, querela o informazioni di alcuni fedeli; informazioni a mezzo stampa; fama o *vox populi*, ecc.

- È richiesto al Priore provinciale di esaminare attentamente la natura della notizia ricevuta, affinché sia scongiurata la sua falsità o che sia inverosimile.
- Nel caso che il Priore provinciale riceva una denuncia anonima, grava su questi la valutazione dell'attendibilità della notizia accolta, perché ponga una base sufficiente per dare avvio ad una cauta e prudente investigazione.
- Il Priore provinciale può astenersi in modo legittimo da un procedimento investigatorio, qualora risulti del tutto superflua (cfr. can. 1717, § 1 *CIC/83*):
 - o la notizia ricevuta risulti non plausibile o, a suo prudente giudizio, risulti con certezza (non da valutazioni soggettive, ma da dati oggettivi) che il soggetto accusato non abbia commesso il delitto. In tal caso, l'Ordinario deve emanare un decreto singolare con il quale attesta la volontà di non voler procedere ad indagine, offrendone tutte le debite e articolate ragioni. Tale decreto deve essere depositato nell'archivio segreto della Curia provincializia (cfr. can. 1719 *CIC/83*);
 - o le prove esistenti risultano sufficienti per procedere immediatamente. Anche in tal caso è richiesto al Priore provinciale l'emanazione di un decreto singolare, nel quale esprima due differenti ragioni: 1) quella di omettere le investigazioni prelieve, dando ragione di tale decisione; 2) quella di avviare immediatamente un procedimento amministrativo o un processo penale (cfr. can. 1718 *CIC/83*).

8. L'INVESTIGAZIONE PREVIA

Se il Priore provinciale ritiene fondata e attendibile la notizia del possibile delitto, deve ufficializzarla con un decreto singolare (cfr. can. 48ss; 1719 *CIC/83*), nel quale provvederà a nominare:

- 1) un investigatore, se tale compito non è assunto direttamente dall'Ordinario;
 - 2) i termini precisi del mandato (cfr. can. 138 *CIC/83*);
 - 3) le misure provvisorie legittime, qualora ritenga opportuno e prudente adottarle durante la fase indagativa.
- Durante la fase indagatoria, è rimessa a discrezione del Priore provinciale, valutato attentamente e prudentemente il caso, informare l'accusato degli accertamenti in corso a suo carico.
 - È compito dell'investigatore, *ex* can. 1717, § 1 *CIC/83*, verificare, da un lato, “il fatto e le circostanze”, al fine di verificare se è stato realmente commesso o si sta per commettere una condotta oggettivamente delittuosa e di specificare, nei limiti possibili, i fatti, le circostanze e le eventuali persone coinvolte; dall'altro, l'imputabilità dei fatti alla persona indagata.

9. EVENTUALI MISURE PROVVISORIE DA ADOTTARE DURANTE L'INCHIESTA

- Il Priore provinciale, tenute presenti l'art. 19 del Motu Proprio *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, già durante l'investigazione previa, se le circostanze lo richiedono – poiché la notizia dell'accusa sembra quanto mai plausibile o si stima che si potrebbe generare preoccupazione tra i fedeli, gli stessi che hanno sporto formale querela, o se vi fosse rischio di recidiva, o perdita o distruzione delle prove – può adottare misure cautelative nei confronti del confratello accusato.
- La durata di tali misure cautelative occuperà il tempo strettamente necessario per l'investigazione. Al termine della quale, se il Priore provinciale decidesse di archiviare il procedimento, queste cesserebbero automaticamente. Se invece, il Superiore maggiore decidesse di procedere

penalmente, queste dovranno necessariamente rinnovarsi, o sostituirsi con quelle disposte dal can. 1722 *CIC/83*, all'interno del medesimo decreto con il quale si comanda l'avvio del procedimento penale.

10. CONCLUSIONE DELL'INDAGINE

Il Priore provinciale allorché reputi che le informazioni ottenute tramite l'investigazione previa – o dopo aver deciso di ometterla, in quanto ritenuta superflua – siano sufficienti per prendere una ponderata decisione in ordine alla possibilità o meno di apertura di un processo o una procedura penale, deve emettere un nuovo decreto singolare con il quale dichiara chiusa l'indagine previa (can. 1718, § 1 *CIC/83*) darne tempestiva informazione alla Curia generalizia, allegando il proprio parere.

- L'Ordinario può considerare “sufficienti” gli elementi raccolti se bastano per fondare la decisione contenuta nel suo decreto di conclusione e se può prevedere prudentemente che qualora l'investigazione continuasse per qualche tempo o fossero effettuate nuove indagini aggiuntive, non apparirebbero come dati che potrebbe portare a cambiare ciò che è stato deciso.
- Tuttavia, tale decreto deve essere revocato o modificato da un altro, qualora il Priore provinciale venisse in possesso di ulteriori e nuovi elementi atti a cambiare la sua decisione (cfr. can. 1718, § 2 *CIC/83*).
- L'Ordinario deve inviare al Procuratore dell'Ordine la documentazione necessaria, una sua personale relazione e rimanere in attesa delle istruzioni che il Dicastero gli darà dal ricevimento della notifica.
- Se l'Ordinario decide di non agire penalmente, perché dall'indagine previa risulta chiaramente l'innocenza dell'indagato, o perché non ha ottenuto prove sufficienti per avviare un processo, il decreto deve concludere ordinando che l'espedito venga archiviato. Anche nel caso suddetto si richiede di darne informazione alla Curia generalizia
- Gli atti dell'indagine, assieme ai decreti dell'Ordinario devono essere custoditi, *ex* can. 1719 *CIC/83*, nell'Archivio segreto della Curia provincializia.

11. ALCUNE NORME PRATICHE

Preso atto dei principi e delle norme sopra esposte, si dispone che:

- è fatto divieto a tutti i Priori e Superiori dei conventi o *domus* della Provincia San Domenico in Italia, di far pernottare minori senza l'accompagnamento dei propri genitori o di coloro che ne esercitano la tutela;
- nel caso di aspiranti all'Ordine non ancora maggiorenni, non è consentito loro poter risiedere durante la notte all'interno dei conventi e case della Provincia nello svolgimento delle iniziative vocazionali.
- non è consentito ad alcun frate poter sostare nei luoghi conventuali con un minore, se non alla presenza di uno o più testimoni.
- nell'esercizio del Sacramento della Riconciliazione nei confronti di minori, questo deve svolgersi rigorosamente nei luoghi preposti dal Diritto Canonico ad accogliere i penitenti (cfr. can. 964, §§ 1, 3 *CIC/83*), o su una panca all'interno della navata della propria chiesa, affinché, mantenuta la dovuta riservatezza, il sacramento possa svolgersi sotto lo sguardo dei fedeli. Non è consentito il

Sacramento della Riconciliazione, o l'accompagnamento spirituale, nei parlatori o nei locali interni ai conventi e alle *domus*.

- per coloro che svolgono l'ufficio di Parroco o collaborano a vario titolo a questo, non è consentito ascoltare le confessioni fuori dai luoghi canonici predisposti, o - se ragioni pastorali richiedessero una urgenza - il luogo deve permettere una rigorosa visibilità.

Milano, 1 aprile 2022



fr. Daniele Drago o.p.

fr. Daniele Drago o.p.
priore provinciale